

IN PRIMO PIANO / Sicurezza del lavoro

Infortuni: comunicazione statistica all'Inail e Ipsema in stand-by

Michele Regina *Consulente aziendale in Roma*

L'obbligo di comunicare all'Inail i dati degli infortuni ai fini statistici, come previsto dal recente Testo unico della sicurezza, diventerà operativo una volta che saranno state approvate, con appositi decreti, le regole di funzionamento del Sistema informativo nazionale (Sinp) e le modalità di tenuta su un unico documento cartaceo di tutta la documentazione rilevante in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Il nuovo modulo Inail

L'Inail, con comunicato del 15 maggio 2008, ha diffuso il facsimile del modulo (pubblicato in *Guida al Lavoro* n. 21/2008, pag. 34) da utilizzare per la comunicazione al medesimo Istituto, ai soli fini statistico-informativi, dei dati relativi all'evento infortunistico che comporti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, così come introdotto dal decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza).

Una volta compilato, il modulo di comunicazione deve essere trasmesso alla Sede Inail competente a mezzo fax o per posta ordinaria, secondo quanto si è appreso dallo stesso Istituto.

L'Istituto assicuratore ha altresì comunicato che possono essere raccolte informazioni senza l'utilizzo del modulo, purché indichino la seguente dicitura: «Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, articolo 18, comma 1, lettera r) - Tu Sicurezza».

Non può essere utilizzato il modulo di denuncia di infortunio *on line* per fini assicurativi.

Il non rispetto di tale adempimento è sanzionato nei termini previsti dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, alla lettera l), con sanzione amministrativa da 1.000,00 a 3.000,00 euro.

La sanzione prevista dallo stesso articolo 55, ma alla lettera i), da 2.500,00 a 7.500,00 euro, è invece prevista per la mancata denuncia di infortunio con prognosi oltre i 3 giorni.

I chiarimenti del Ministero

Il Ministero del lavoro, con nota del 22 maggio 2008, prot. 25/segr/0006587 (di seguito pubblicata), sollecitato da più parti, ha chiarito che l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), di denunciare a fini statistici all'Inail e/o all'Ipersema l'infortunio superiore ad un giorno, escluso quello dell'evento, è da correlarsi nel quadro più ampio di una successiva normazione, che prevede una semplificazione per i datori di lavoro relativamente alla tenuta della documentazione infortunistica ed alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) ex articolo 8 del decreto legislativo n. 81/2008.

Il Ministero del lavoro conferma che rimangono in vigore e immutati gli obblighi di denuncia infortunio e di registrazione dello stesso sul registro infortuni secondo le norme precedentemente in vigore, che continueranno ad applicarsi, relativamente al registro infortuni, fino a 6 mesi successivi all'emanazione del decreto di attuazione del Sinp.

Il nuovo adempimento, per cui l'Inail con comunicato 15 maggio 2008 ha predisposto il modello informativo, secondo il Ministero del lavoro, troverà applicazione «una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime, vale a dire fino all'adozione dei provvedimenti...».

A tale conclusione si arriva - a parere dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali - anche in relazione alle nuove sanzioni da 1.000 euro a 3.000 euro, come previste dall'articolo 55, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il mancato adempimento della comunicazione di che trattasi, che troverà però la sua vigenza nel nuovo quadro normativo *in fieri*.

In relazione alla recente entrata in vigore del Dlgs di cui all'oggetto, pubblicato in data 30.4.2008 nel S.O. alla G.U. 101, sono pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all'obbligo, posto a carico del datore dall'art. 18, c. 1, lettera r), del citato provvedimento, di «comunicare all'Inail, o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni». Al riguardo, va innanzitutto evidenziato come la disposizione in parola vada inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (cd. Sinp) di cui all'art. 8, Dlgs 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno definite tramite un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo nonché alle statuizioni dell'art. 53 del medesimo «Testo unico» di salute e sicurezza sul lavoro che introducono il principio generale per cui «tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico» (art. 53, c. 5, primo alinea, Dlgs 81/2008) e puntualizzano - nella prospettiva di una complessiva rivisitazione delle modalità di tenuta della medesima docu-

Ministero del lavoro
Nota 21 maggio 2008, n. 6587

Oggetto: Art. 18, comma 1, lett. r), Dlgs 9.4.2008, n. 81 - Obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro; prime indicazioni operative

mentazione - che le «modalità per l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della documentazione» in parola verranno individuate tramite «successivo decreto», da adottarsi nel termine di dodici mesi dalla entrata in vigore del cd. «Testo unico» di salute e sicurezza sul lavoro. In tale contesto complessivo di riferimento, è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implicino un'assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento «a fini statistici ed informativi», sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime, vale a dire fino all'adozione dei provvedimenti appena citati. Tale conclusione si impone, altresì, anche in relazione alla circostanza che trattasi di un obbligo del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex art. 55, c. 4, lett. l), Dlgs n. 81/2008). Nulla è immutato rispetto agli obblighi previsti dall'art. 53, Dpr 1124/65 (il quale prevede, in particolare, che l'infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento o, nel caso che l'infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l'infortunio) e all'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni.

Lavoro & Territorio



Provincia di Belluno: sicurezza e ambiente, un bando per le Pmi artigiane

La Camera di commercio di Belluno ha stanziato un contributo di 41 milioni di euro destinato alle Pmi artigiane per l'acquisizione di consulenze rese da professionisti esterni in materia di sicurezza e ambiente ai sensi e per gli effetti del regolamento Ce n.1998/2006 della Commissione Europea.

Destinatari

Possono richiedere il contributo le piccole e medie imprese aventi sede legale e unità locali produttive in Provincia di Belluno. Le imprese beneficiarie del progetto devono impegnarsi a cofinanziare la parte non coperta dal contributo camerale, nonché osservare le norme vigenti in materia di lavoro, prevenzione degli infortuni e pari opportunità.

Entità del contributo

Il contributo minimo previsto è pari a € 500,00 ed il contributo massimo pari a € 1.500,00. L'ammontare lordo dell'aiuto non può superare il 70% dei costi dei servizi stessi.

Modalità e termini di presentazione

La domanda e i documenti di selezione dovranno essere presentati in busta chiusa entro il giorno 20 maggio 2008, ore 12.30 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno, p.zza S. Stefano, 15-17 - 32100 Belluno.

Le spese saranno ammesse dalla data di presentazione della domanda sul presente bando fino al 31 ottobre 2008, data di conclusione del progetto.

Domenico Repetto